



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 8 del 20/02/2026

Disposizioni per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione dei Comuni delle aree interne della Campania

Firmato da: Luca Cascone; Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

**XII Legislatura
Proposta di legge**

***“Disposizioni per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione dei
Comuni delle aree interne della Campania”***

**a iniziativa dei consiglieri
Luca Cascone
Maurizio Petracca
Andrea Volpe**



Consiglio Regionale della Campania

INDICE

Art. 1 – Finalità e oggetto

Art. 2 – Definizione dei Comuni delle aree interne

Art. 3 – Ambiti territoriali di intervento

Art. 4 – Strumenti di intervento per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione delle aree interne

Art. 5 – Strumenti strutturali di intervento per le aree interne

Art. 6 – Misure innovative per la rigenerazione delle aree interne

Art. 7 – Contributo regionale per l'equità e il riequilibrio territoriale

Art. 8 – Istituzione del Fondo regionale per la coesione e la rigenerazione delle aree interne

Art. 9 – Clausola valutativa e monitoraggio triennale

Art. 10 – Disposizioni attuative

Art. 11 – Disposizioni in materia finanziaria

Art. 12 – Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione Campania, in attuazione dei principi di coesione territoriale, uguaglianza sostanziale, solidarietà istituzionale e valorizzazione delle autonomie locali, promuove e sostiene la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione dei Comuni delle aree interne del territorio regionale in coerenza con l'articolo 119 della Costituzione.
2. La presente legge è diretta a ridurre i divari territoriali tra aree centrali e aree interne, garantendo pari accesso ai servizi pubblici essenziali, alle opportunità economiche e alle infrastrutture materiali e digitali, nonché favorendo la permanenza e il riequilibrio demografico della popolazione residente.
3. La Regione interviene in particolare a favore dei Comuni delle aree interne caratterizzati da fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione, marginalità infrastrutturale, difficoltà di accesso ai servizi sanitari, scolastici e di mobilità, nonché da condizioni oggettive di fragilità territoriale e socio-economica.
4. Le misure previste dalla presente legge operano in via integrativa e coordinata rispetto alla normativa nazionale vigente, ivi compresa la disciplina normativa statale vigente in materia di Comuni montani, assicurando interventi compensativi a favore dei Comuni delle aree interne che, pur presentando condizioni di fragilità, non risultino ricompresi nelle classificazioni statali dei Comuni montani.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Definizione dei Comuni delle aree interne)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati Comuni delle aree interne della Campania i Comuni del territorio regionale che presentano condizioni di svantaggio territoriale, infrastrutturale o socio-demografico tali da determinare difficoltà strutturali nell'accesso ai servizi essenziali e alle opportunità di sviluppo.
2. Sono individuati quali Comuni delle aree interne quelli che rientrano in almeno due delle seguenti condizioni, misurate sulla base dei dati ufficiali di cui al comma 7:
 - a) classificazione come area interna, intermedia, periferica o ultra-periferica secondo la mappatura nazionale o regionale vigente in materia di Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) o strumenti equivalenti;
 - b) decremento demografico, nell'ultimo decennio, superiore alla variazione media regionale della popolazione residente, rilevata dall'ISTAT;
 - c) indice di vecchiaia superiore al valore medio regionale rilevato dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile;
 - d) distanza chilometrica, misurata sulla rete viaria ordinaria, superiore a 20 km dal più vicino presidio ospedaliero di base o struttura sanitaria territoriale equivalente;
 - e) distanza chilometrica, misurata sulla rete viaria ordinaria, superiore a 15 km dal più vicino istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
 - f) livello di copertura infrastrutturale o digitale inferiore alla media regionale, con riferimento alla disponibilità di collegamenti di trasporto pubblico locale o di accesso alla banda larga e ultralarga secondo i dati ufficiali disponibili.
3. Sono definiti Comuni delle aree interne fragili prioritari quelli che:
 - a) risultano esclusi dalla classificazione statale dei Comuni montani ai sensi della normativa statale vigente in materia di Comuni montani, pur presentando caratteristiche territoriali e condizioni di fragilità analoghe a quelle dei Comuni ricompresi nella medesima classificazione;
 - b) presentano almeno tre degli indicatori di fragilità di cui al comma 2 e non risultano destinatari di specifiche misure di sostegno o contributi statali previsti dalla normativa vigente in materia di Comuni montani o aree interne.
4. I Comuni delle aree interne fragili prioritari accedono con precedenza alle misure compensative e ai contributi previsti dalla presente legge.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato l'elenco dei Comuni delle aree interne e dei Comuni fragili prioritari, sulla base dei criteri e degli indicatori oggettivi di cui al presente articolo.
6. L'elenco dei Comuni delle aree interne e dei Comuni fragili prioritari è aggiornato con cadenza almeno triennale, ovvero anticipatamente in caso di variazioni significative degli indicatori di cui al presente articolo.
7. Gli indicatori di cui al presente articolo sono misurati e aggiornati sulla base di dati ufficiali provenienti da fonti pubbliche certificate, nel rispetto dei criteri di oggettività, trasparenza e comparabilità temporale, tra cui, in particolare:
 - Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);



Consiglio Regionale della Campania

- Anagrafe regionale e comunale;
- sistemi informativi regionali di settore;
- piattaforme pubbliche di monitoraggio, inclusa OpenCoesione.

1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3
(Ambiti territoriali di intervento)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano ai Comuni delle aree interne individuati ai sensi dell'articolo 2 e inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.
2. Nell'ambito dei Comuni di cui al comma 1, costituiscono ambiti territoriali prioritari di intervento:
 - a) i Comuni delle aree interne fragili prioritari di cui all'articolo 2, comma 3;
 - b) i territori caratterizzati da significativo decremento demografico nell'ultimo decennio;
 - c) i Comuni con rilevante distanza dai servizi sanitari, scolastici e infrastrutturali essenziali;
 - d) le aree caratterizzate da condizioni di isolamento morfologico o logistico tali da incidere sulla qualità della vita e sulle opportunità di sviluppo economico e sociale.
3. La Regione, nella programmazione delle risorse, assicura priorità agli ambiti territoriali che presentano cumulativamente indicatori di fragilità demografica, infrastrutturale ed economica, al fine di ridurre progressivamente i divari territoriali interni.
4. Gli interventi possono essere attuati anche in forma associata tra Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale omogeneo, al fine di favorire economie di scala, efficienza amministrativa e maggiore efficacia delle politiche pubbliche.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Strumenti di intervento per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione delle aree interne)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Campania attiva strumenti di intervento integrati e coordinati, finalizzati a rafforzare la coesione territoriale, sostenere lo sviluppo economico locale e promuovere la rigenerazione demografica e sociale dei Comuni delle aree interne.
2. Gli strumenti di intervento comprendono, in particolare:
 - a) Programmi di rafforzamento dei servizi essenziali, con riferimento alla sanità territoriale, ai servizi socio-assistenziali, al trasporto locale e scolastico e alla tutela dei presidi educativi;
 - b) Interventi per la mobilità e le infrastrutture locali, inclusa la manutenzione e l'adeguamento della viabilità secondaria e dei collegamenti intercomunali;
 - c) Misure di sostegno alle attività produttive, con priorità per micro e piccole imprese, filiere agricole, agroalimentari, artigianali, turistiche e per l'economia sostenibile e circolare;
 - d) Azioni di sostegno alla residenzialità e al contrasto dello spopolamento, anche attraverso incentivi per l'insediamento stabile, il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato e la permanenza delle giovani famiglie;
 - e) Interventi per la digitalizzazione e la connettività, finalizzati a ridurre il divario digitale e favorire l'accesso ai servizi pubblici online e alle opportunità di lavoro agile;
 - f) Progetti di valorizzazione ambientale e territoriale, volti alla tutela del patrimonio naturale, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla promozione dell'identità culturale locale.
3. Gli interventi possono essere attuati mediante:
 - a) bandi regionali dedicati;
 - b) accordi di programma con enti locali;
 - c) strumenti di programmazione negoziata;
 - d) finanziamenti a gestione diretta o a graduatoria;
 - e) integrazione con risorse comunali, statali ed europee compatibili.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità operative, criteri di selezione, priorità territoriali, sistemi di monitoraggio e indicatori di impatto.
5. La Regione orienta la propria programmazione finanziaria e settoriale in modo coerente con gli obiettivi della presente legge, assicurando integrazione tra le politiche per le aree interne e le altre strategie regionali di sviluppo.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Strumenti strutturali di intervento per le aree interne)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Campania attiva strumenti strutturali e specifici volti a rafforzare la permanenza della popolazione, migliorare l'accessibilità ai servizi essenziali e sostenere lo sviluppo economico nei Comuni delle aree interne.

2. In particolare, sono attivati i seguenti strumenti:

a) Bonus natalità aree interne

Contributo economico regionale a favore delle famiglie residenti nei Comuni delle aree interne per ogni nuovo nato o adottato, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

b) Incentivi per i nuovi residenti

Misure di sostegno economico per cittadini, professionisti e nuclei familiari che trasferiscono la residenza stabile nei Comuni delle aree interne, nonché per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati a residenza principale.

c) Sanità di prossimità

Promozione di intese tra le Aziende Sanitarie Locali e i Comuni delle aree interne per l'apertura o il mantenimento di ambulatori territoriali, servizi di telemedicina e presidi sanitari di base, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della normativa statale vigente in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale.

d) Servizi di mobilità locale flessibile

Attivazione e sperimentazione di servizi di mobilità locale flessibile, ivi compreso il trasporto pubblico e sanitario a chiamata o su prenotazione, destinati alle aree a domanda debole, finalizzati a garantire collegamenti efficienti con presidi sanitari, scolastici, amministrativi e nodi strategici della mobilità regionale. I servizi possono essere organizzati mediante piattaforme digitali, sistemi di pianificazione dinamica delle corse e integrazione con i servizi minimi di TPL regionale, anche attraverso convenzioni con enti del Terzo settore, soggetti accreditati o operatori del trasporto locale. I servizi sono attivati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale e, ove riferiti a prestazioni di carattere sanitario, in coordinamento con le Aziende Sanitarie Locali competenti e nel rispetto della disciplina nazionale in materia di trasporto sanitario e dei LEA.

e) Connettività digitale e telefonia mobile

Interventi per il potenziamento della copertura di rete mobile e della banda larga e ultralarga, anche mediante accordi con operatori del settore e cofinanziamento di infrastrutture digitali.

f) Recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato

Incentivi per la riqualificazione e il riuso di immobili disabitati nei centri storici o nelle aree rurali, destinati a finalità residenziali, produttive o di servizi comunitari.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce criteri di accesso, modalità di erogazione, durata, intensità del sostegno e priorità territoriali.



Consiglio Regionale della Campania

4. È assicurata priorità ai Comuni delle aree interne fragili prioritari di cui all'articolo 2.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Misure innovative per la rigenerazione delle aree interne)

1. La Regione Campania, al fine di promuovere modelli innovativi di sviluppo e rafforzare la capacità attrattiva dei Comuni delle aree interne, attiva specifiche misure sperimentali e strutturali orientate alla rigenerazione economica, demografica e ambientale dei territori.
2. In particolare, sono promosse le seguenti iniziative:
 - a) Comunità energetiche delle aree interne**

Sostegno alla costituzione e al funzionamento di Comunità Energetiche Rinnovabili nei Comuni delle aree interne, anche mediante utilizzo di edifici pubblici e incentivi per l'autoproduzione e l'autoconsumo collettivo di energia.
 - b) Borghi del lavoro digitale e smart working**

Finanziamento di spazi di coworking pubblici o intercomunali, incentivi per lavoratori da remoto che trasferiscono la residenza nei Comuni delle aree interne e promozione di accordi con imprese per favorire il lavoro agile nei territori marginali.
 - c) Fondo giovani imprenditori aree interne**

Sostegno a favore di giovani under 40 che avviano attività economiche nei settori agricolo, agroalimentare, artigianale, turistico, ambientale o nei servizi di prossimità, con priorità per progetti innovativi e sostenibili.
 - d) Riapertura e mantenimento di servizi essenziali di prossimità**

Incentivi per la riattivazione o il mantenimento di esercizi commerciali e servizi di base nei Comuni delle aree interne, con particolare riferimento a farmacie, esercizi alimentari, sportelli multifunzionali e servizi bancari diffusi.
 - e) Indice regionale di fragilità territoriale**

Istituzione di un sistema di monitoraggio annuale volto a misurare il livello di fragilità demografica, infrastrutturale ed economica dei Comuni delle aree interne, quale strumento di orientamento della programmazione regionale.
3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate mediante bandi regionali, accordi di programma o strumenti di programmazione negoziata, con priorità per i Comuni delle aree interne fragili prioritari.
4. La Giunta regionale disciplina modalità operative, criteri di selezione e modalità di monitoraggio dei risultati.
5. Le misure di sostegno economico previste dalla presente legge che comportano vantaggi a favore di imprese o operatori economici sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai regolamenti applicabili in materia di aiuti "de minimis" o ad eventuali regimi di aiuto autorizzati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7
(Contributo regionale per l'equità e il riequilibrio territoriale)

1. Al fine di garantire equità territoriale e pari opportunità di sviluppo, la Regione Campania istituisce un contributo regionale per l'equità e il riequilibrio territoriale destinato ai Comuni delle aree interne fragili prioritari di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il contributo è finalizzato a sostenere:
 - a) il mantenimento dei servizi pubblici essenziali;
 - b) interventi urgenti di contrasto allo spopolamento;
 - c) azioni di rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni beneficiari;
 - d) iniziative di sviluppo economico locale e valorizzazione delle risorse territoriali.
3. Il contributo è ripartito sulla base di criteri oggettivi definiti dalla Giunta regionale, tenendo conto in particolare:
 - a) del decremento demografico registrato nell'ultimo decennio;
 - b) dell'indice di vecchiaia;
 - c) della distanza dai servizi sanitari e scolastici essenziali;
 - d) della popolazione residente;
 - e) dell'eventuale esclusione da misure statali di sostegno previste per i Comuni montani o per le aree interne.
4. Ai Comuni delle aree interne fragili prioritari è assicurata una quota minima **garantita**, al fine di evitare squilibri territoriali e garantire stabilità programmatica.
5. Le modalità di accesso, erogazione, rendicontazione e controllo del contributo sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'intervento regionale opera in via integrativa e coordinata rispetto alla normativa statale vigente, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Istituzione del Fondo regionale per la coesione e la rigenerazione delle aree interne)

1. È istituito nel bilancio della Regione Campania il Fondo regionale per la coesione, lo sviluppo e la rigenerazione delle aree interne, finalizzato al finanziamento delle misure previste dalla presente legge.
2. La dotazione del Fondo è determinata in euro 10.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Fondo finanzia in via prioritaria:
 - a) gli strumenti strutturali di intervento di cui all'articolo 5;
 - b) le misure innovative di cui all'articolo 6;
 - c) il contributo regionale per l'equità e il riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di riparto del Fondo, assicurando:
 - a) priorità ai Comuni delle aree interne fragili prioritari;
 - b) equilibrio territoriale tra le province della Regione;
 - c) coerenza con la programmazione regionale e nazionale in materia di coesione territoriale.
5. Il Fondo può essere articolato in sezioni o linee di intervento, anche con vincolo di destinazione, al fine di garantire la piena attuazione delle misure previste dalla presente legge.
6. L'eventuale integrazione del Fondo con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) o con fondi europei strutturali e di investimento avviene nel rispetto dei vincoli di destinazione, delle procedure di programmazione e dei sistemi di monitoraggio previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Clausola valutativa e monitoraggio triennale)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in relazione agli obiettivi di coesione territoriale, sviluppo economico e rigenerazione demografica delle aree interne.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente in particolare:
 - a) l'elenco aggiornato dei Comuni delle aree interne e dei Comuni fragili prioritari;
 - b) l'ammontare delle risorse stanziare e ripartite;
 - c) la tipologia degli interventi finanziati;
 - d) lo stato di avanzamento delle misure strutturali e innovative;
 - e) l'analisi degli effetti prodotti sui territori interessati.
3. La relazione di cui al comma 2 contiene altresì una valutazione basata su indicatori oggettivi, tra cui:
 - a) andamento demografico e saldo migratorio;
 - b) variazione dell'indice di vecchiaia;
 - c) livello di accessibilità ai servizi sanitari e scolastici;
 - d) numero di nuove imprese attivate;
 - e) miglioramento della copertura digitale;
 - f) andamento dell'occupazione locale.
4. Qualora dal monitoraggio emergano criticità o risultati non coerenti con le finalità della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio eventuali modifiche normative o misure correttive.
5. I dati e le informazioni raccolte nell'ambito del monitoraggio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
(Disposizioni attuative)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi necessari per:
 - a) l'approvazione dell'elenco dei Comuni delle aree interne e dei Comuni fragili prioritari;
 - b) la definizione dei criteri di riparto del Fondo regionale;
 - c) la disciplina delle modalità operative delle misure previste agli articoli 5, 6, 7 e 8;
 - d) l'individuazione degli indicatori di monitoraggio.
2. La Giunta regionale può adottare atti di indirizzo e coordinamento per assicurare omogeneità applicativa sul territorio regionale.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere attuati anche in forma sperimentale nel primo triennio di applicazione.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 11
(Disposizioni in materia finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla sua entrata in vigore, si provvede nei limiti delle risorse annualmente autorizzate con la legge di bilancio regionale.
2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito delle Missioni:
 - o Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
 - o Missione 14 – Sviluppo economico e competitività;nei limiti delle effettive disponibilità accertate in sede di bilancio e in coerenza con le finalità programmatiche delle stesse.
3. L'eventuale utilizzo di risorse afferenti alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti è consentito esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa contabile vigente e non costituisce copertura strutturale primaria.
4. Le risorse del Fondo possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), fondi europei strutturali e di investimento compatibili, nonché eventuali cofinanziamenti degli enti locali, previa verifica di coerenza con la programmazione regionale e nazionale vigente.
5. L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non comporta ricorso a nuovo indebitamento né incremento del debito regionale.
6. Con la legge di bilancio regionale sono individuati annualmente i programmi e i capitoli di spesa interessati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.